

Acque - tribunali delle acque pubbliche - competenza e giurisdizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4699 del 23/02/2017

Limiti alla competenza del giudice specializzato – Fattispecie.

In tema di riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, non rientrano nella cognizione del giudice specializzato le controversie che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza di una concessione di acqua pubblica, non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino, quindi, i relativi interessi pubblici, ma riguardino esclusivamente reciproci obblighi negoziali tra le parti, previsti da fonti contrattuali che semplicemente presuppongano l'attuazione e l'esercizio dei diritti di uso delle acque, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia, o meno, l'attitudine ad incidere, modificandoli, sui rapporti tra le parti. (Nella specie, la S.C., sul presupposto dall'assenza di competenza diretta in capo ai comuni sul rilascio delle concessioni in materia di acque pubbliche, ha ritenuto competente il giudice ordinario in merito ad un'azione di nullità di clausola di una convenzione-quadro, che prevedeva la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione delle acque di un canale pubblico ed in base alla quale la società contraente si era impegnata a corrispondere al comune una "royalty" sul ricavato della vendita dell'energia prodotta).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4699 del 23/02/2017